



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2010

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari
al termine del tirocinio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha il pregio di contribuire a colmare l'ormai cronico vuoto riscontrato negli organici della magistratura o, comunque, a distribuire in maniera più razionale le risorse umane a disposizione, senza pregiudizio per il corretto esercizio di alcune delle funzioni «monocratiche», che tornerebbero a poter essere assegnate anche a magistrati di «prima nomina».

Tale soluzione non può non essere presa seriamente in considerazione, dovendosi prendere atto del fatto che, dopo la riforma del 2007 (legge 30 luglio 2007, n. 111), i vuoti di organico hanno registrato una evidente impennata con le conseguenze negative che ormai sono sotto gli occhi di tutti.

In particolare, i giovani magistrati potrebbero essere chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna procura della Repubblica, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il «visto» del procuratore capo o di un procuratore aggiunto, a ciò espressamente delegato.

Tale sistema di controllo interno, garantisce adeguatamente da eventuali errori causati dalla poca esperienza del singolo sostituto.

In un sistema giudiziario che è certamente prossimo al collasso, anche per la scopertura di organici, i magistrati ordinari, dopo il tirocinio, potranno essere chiamati a svolgere anche funzioni giudicanti monocratiche pe-

nali, purché accettino di sottoporsi ad un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella funzione specifica, della durata continuativa di almeno un anno.

Ciò consentirà loro di acquisire l'esperienza necessarie a svolgere la funzione monocratica.

Del resto, i rischi connessi alla fisiologica inesperienza verranno così ridimensionati ed ampiamente ridotti e, comunque, controbilanceranno efficacemente, a tutto vantaggio per l'esercizio della giurisdizione, i pericoli che inevitabilmente comporta l'essere costretti a continuare ad affidare, quotidianamente, le medesime funzioni a magistrati non tomati.

Si segnala, poi, la incongruenza di una disposizione che invece consente agli stessi magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche civili, in un campo, cioè, in cui gli interessi in gioco certamente non sono di minore rilievo.

Di contro deve essere mantenuto il divieto di assegnare i magistrati ordinari, subito dopo il tirocinio ed anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, a funzioni di giudice delle indagini preliminari o della udienza preliminare.

Il mantenimento del divieto continua a trovare la sua ragion d'essere nella delicatezza delle specifiche funzioni, il cui corretto esercizio, non fosse altro che per la incidenza sul piano della libertà personale, richiede quel grado di esperienza e di maturità professionale e personale che può dirsi acquisita solo dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. In nessun caso essi possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

